

L'interdittiva antimafia, tra tutela anticipatoria ed eterogenesi dei fini ¹

* * *

Il sistema di prevenzione/repressione dell'inquinamento mafioso dei settori dell'economia pubblica e privata poggia essenzialmente su tre gambe.

La prima è rappresentata dalle misure penali, rappresentate:

- dal reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., il quale, tra le altre, sanziona le condotte criminose miranti ad *“acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici”*),
- dalla figura ibrida del concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 - 416-bis c.p.);
- dall'aggravante speciale dell'agevolazione all'attività delle associazioni mafiose (art. 7 del d.l. n. 152/1991).

Si tratta, all'evidenza, di illeciti particolarmente gravi, cui seguono sanzioni altrettanto gravi, che incidono sulla libertà personale e sul diritto di proprietà (tramite la confisca penale obbligatoria *“delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”*, di cui allo stesso art. 416 bis c.p.).

L'operatività delle sanzioni presuppone l'accertamento pieno, *“aldilà di ogni ragionevole dubbio”*, del fatto e della colpevolezza dell'imputato, da parte del giudice e

¹ Intervento reso in occasione della tavola rotonda sul tema *“Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate”*, organizzata dall'Università di Catanzaro e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, il 24 novembre 2018.

nel rispetto dei principi di legalità sostanziale e dell'equo processo, come stabiliti dall'art. 111 Cost e 6-7 CEDU.

La seconda gamba è costituita dalle misure di prevenzione che, ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.lgs. n. 159/2011, sono applicate a carico di coloro che sono “*indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p.*”.

Rientrano in quest'ambito:

- il sequestro e la confisca dei beni di valore sproporzionato o che possono costituire il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego (artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159/2011);
- l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili per lo svolgimento di attività economiche, “*quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa comunque agevolare attività mafiose e non ricorrono i presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali più gravi*” (art. 34 del d.lgs. n. 159/2011);
- il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, “*quando l'agevolazione... risulta occasionale*”(art. 34 bis del d.lgs. n. 159/2011).

Si tratta di fattispecie anch'esse gravi, aventi natura *special-preventiva*, che si portano all'ablazione, o alla limitazione, del diritto proprietà e del diritto d'impresa.

Rispetto alle misure penali, variano le modalità di accertamento del fatto e della sua attribuibilità al proposto, che avviene in via indiziaria, sempre da parte del giudice penale, attraverso l'individuazione di ripetuti comportamenti illeciti, significativi della pericolosità sociale del soggetto e della presumibile illiceità del suo patrimonio o della sua attività economica.

Anche tali misure devono rispettare i principi di legalità sostanziale e tassatività.

Non a caso, la CEDU ha dichiarato la contrarietà al Trattato delle disposizioni che “*non indicano, con sufficiente chiarezza, lo scopo e le modalità di esercizio dell'amplissima discrezionalità conferita alle corti nazionali*” e che “*non sono*

*formulate con precisione sufficiente a garantire al singolo tutela contro interferenze arbitrarie e a consentirgli di prevedere in maniera sufficientemente certa l'imposizione di misure di prevenzione*².

In ultimo, abbiamo le misure amministrative, adottate dal prefetto, di cui al libro II° del d.lgs. n. 159/2011, che costituiscono la forma di tutela più avanzata apprestata dallo Stato nei confronti del pervasivo fenomeno della penetrazione della mafia nell'economia legale e che sono rappresentate:

- dalla comunicazione antimafia, che consiste nell'attestazione della sussistenza, o meno, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, derivanti dall'adozione di provvedimenti del giudice penale ed ha natura vincolata, circoscritta alla ricognizione di eventuali cause ostative esterne (è una mera dichiarazione di scienza, riguardante fatti preesistenti), sicché, in caso di verifica positiva, viene comunicata l'esistenza di particolari limitazioni del diritto d'impresa, che si traducono in una speciale forma di incapacità legale;
- dall'informativa antimafia, che consiste nella *“attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”* e, quindi, in un apprezzamento discrezionale circa l'idoneità di determinati fatti a giustificare la speciale condizione di incapacità legale.

Ricapitolando e volendo soffermarsi sugli aspetti più salienti:

- a) minimo comun denominatore di tutte le misure è che esse incidono su beni costituzionalmente garantiti (libertà personale, diritto di proprietà, diritto di iniziativa economica). Tuttavia, mentre le prime due tipologie sono espressione di un potere sanzionatorio e conseguono ad un accertamento giurisdizionale di responsabilità individuale, anche solo a livello indiziario, l'interdittiva antimafia è espressione di un potere di pubblica sicurezza, che non postula alcun accertamento di responsabilità, neppure a livello indiziario (in tal senso, differenziandosi della

² Cfr. CEDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, *De Tommaso c. Italia*.

comunicazione, che comunque recepisce un giudizio di disvalore formatosi prima ed all'esterno della volontà prefettizia);

- b) le misure penali e di prevenzione presuppongono una valutazione negativa, effettiva o prognostica, sulla persona e/o sul patrimonio, effettuata dal giudice penale in contraddittorio con le parti (P.M. e imputato/proposto) e sindacabile secondo le regole del giusto processo;
- c) le misure amministrative presuppongono una valutazione negativa sull'andamento di un'organizzazione privata, effettuata da un'autorità amministrativa in assenza di contraddittorio, sindacabile all'interno di un giudizio di sola legittimità (col limite, ulteriore, della minorata sindacabilità della scelta tecnico-discrezionale). Nel caso dell'interdittiva, la valutazione non è vincolata, ma è scaturisce dall'esercizio di un potere discrezionale di tipo prognostico.

Semplificando: se il destinatario di una misura penale e di prevenzione, o anche di una comunicazione antimafia, è qualificabile come “*colpevole*”, quantomeno a livello indiziario, a carico del destinatario di una misura interdittiva non è ravvisabile neppure un indizio di “*complicità*” o di “*collusione*”, dovendosi tecnicamente qualificare, fino a prova contraria (prova, comunque, che non è oggetto di acquisizione e valutazione nel procedimento amministrativo), come la “*persona offesa*” da una condotta criminosa altrui, colui ai cui danni si profilano “*eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa*”.

Nondimeno, nel passaggio dalla teoria ai fatti, si registra un cortocircuito, causato da un particolare fenomeno, studiato dalle scienze umanistiche sotto il nome di eterogenesi dei fini (“*heterogonie der zwecke*”).

Con quest'espressione, attribuita al filosofo Wilhelm Wundt, ma che, secondo taluni, va fatta concettualmente risalire a Giambattista Vico, si fa riferimento alla situazione per cui, nonostante siano state dichiarate determinate finalità da raggiungere attraverso una determinata azione, vengono in realtà conseguiti risultati opposti, diversi o comunque ulteriori.

In filosofia, si parla di “*conseguenze non intenzionali, che derivano da azioni intenzionali*” o di “*effetti collaterali*”.

In tema d'interdittiva antimafia, l'eterogenesi dei fini consiste in una riserva mentale, insita nella legge, negli atti amministrativi e nelle sentenze, in forza della quale il destinatario è comunque un soggetto *border line*, in qualche modo meritevole di un *quid* di afflizione.

L'eterogenesi dei fini si realizza su un duplice piano, normativo e pratico.

Sul piano normativo, essa si disvela nella circostanza per cui le conseguenze sfavorevoli dell'interdittiva sono ben più gravi di quelle di almeno due misure di prevenzione: l'amministrazione ed il controllo giudiziario, di cui agli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011.

Mentre, infatti, all'interdetto –la cui attività è oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa– sono preclusi i rapporti con la P.A. ed ogni altra iniziativa economica comunque conseguente ad un'iscrizione, ad una dichiarazione o ad un silenzio-assenso, paradossalmente, al prevenuto –che è titolare di un compendio aziendale idoneo ad agevolare attività mafiose– è consentita la prosecuzione assistita dell'attività, anche nei confronti della P.A.

Addirittura, il legislatore, all'art. 34 bis, commi 6 e 7, d.lgs. n. 159/2011, prevede che gli effetti dell'interdittiva prefettizia siano sospesi con l'applicazione, su richiesta dell'interessato, della misura di prevenzione del controllo giudiziario.

In altre parole, per scongiurare l'impatto rovinoso di una misura amministrativa, il soggetto inciso è costretto a chiedere (e ad augurarsi) che gli venga applicata una misura penale di prevenzione, pur in assenza di indizi di reità e di pericolosità sociale, perché gli effetti pregiudizievoli della seconda sono sensibilmente più miti di quelli della prima.

Sul piano pratico, l'eterogenesi dei fini si coglie nel fatto che gli atti e le sentenze in tema di interdittiva, mentre si dilungano sulle condotte tenute dal soggetto inciso, non spendono quasi mai una parola sul come e perché tali elementi siano espressivi di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia dell'intenzione di un'associazione criminale di appropriarsi dell'impresa: il tentativo resta sempre sullo sfondo.

Né –a dispetto del supposto carattere anticipatorio di una futura azione repressiva– accade frequentemente che, *a valle* di un’interdittiva, si aprano procedimenti penali o di prevenzione.

Anzi, generalmente, è l’interdittiva ad essere applicata *a valle* di un’inchiesta penale, ed a carico di quei soggetti, pur coinvolti nelle indagini, nei cui confronti non sono stati acquisiti elementi utili per emettere misure cautelari penali, coercitive o reali, o misure di prevenzione.

Normalmente, gli atti amministrativi e giudiziari si fermano a richiamare, in premessa, il fenomeno sociologico delle “*aree opache, nelle quali notoriamente i proventi di attività illecite vengono reinvestiti in imprese formalmente estranee (perché intestate a prestanome puliti) e dispersi in una miriade di società collegate da vincoli di vario tipo con l’organizzazione criminale*”³.

Tuttavia, questa categoria, che può attagliarsi alle ipotesi in cui, ad esempio, il socio di comando o l’amministratore siano personalmente coinvolti in episodi poco limpidi, diventa più sfuggibile in tante altre fattispecie, quali, ad esempio, le informative a catena, dove le criticità di un’impresa collegata o subappaltatrice sono automaticamente estese ad un’altra impresa.

Bisogna allora chiedersi se, e fino a che punto, questo sistema possa reggere ad un più penetrante vaglio di coerenza con la convenzione EDU.

Sinora, la compatibilità assiomatica dell’interdittiva è stata affrontata, dalla giurisprudenza, alla stregua di una comune misura di tipo conformativo, funzionale, cioè, a disciplinare l’uso di un bene in modo conforme all’interesse generale.

Se ne è quindi individuata la copertura pattizia nell’art. 1, comma 2, della convenzione EDU (“*protezione della proprietà*”), il quale prevede che “*le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale*”. Di conseguenza, si è affermato che, attraverso queste misure, la legge

³ Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784.

nazionale pone legittime restrizioni ai diritti dei singoli, per scopi determinati e di interesse pubblico generale⁴.

Si è poi aggiunto che il fatto che la misura debba prescindere dall'accertamento di una responsabilità, anche solo indiziaria, dipende dal fatto che i suoi effetti pregiudizievoli hanno una connotazione non sanzionatoria, ma anticipatoria della soglia di difesa sociale, volta ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata⁵.

Appare però evidente come una siffatta ricostruzione è destinata a rimanere valida, fintantoché la misura concretamente applicata possa davvero qualificarsi come una (mera) limitazione conformativa del diritto di impresa, e non come l'equivalente di una sanzione penale.

Se, infatti, la misura fosse considerata “*sostanzialmente penale*”, scatterebbero le garanzie di cui agli artt. 6 e 7 della convenzione EDU (tassatività, irretroattività, equo processo).

E' noto che la CEDU considera “*sostanzialmente penali*” non solo le misure amministrative che costituiscono reazione alla commissione di un illecito e che sono connotate da un certo grado di severità, ma pure i provvedimenti in cui, alla componente di cura in concreto dell'interesse pubblico, si affiancano conseguenze di carattere punitivo, anche se di tipo interdittivo o con finalità ripristinatoria-reale.

Si pensi, ad es., al caso *Sud Fondi c. Italia*, nel quale è stata riconosciuta la natura sostanzialmente penale dei provvedimenti di confisca di beni abusivamente lottizzati, facendosi leva sulla natura prevalentemente punitiva della misura (che colpisce per l'85% terreni non edificati rispetto ai quali, dunque, non poteva configurarsi un danno al paesaggio) e sulla gravità della stessa (dal momento che coinvolge tutti i terreni inclusi nel piano di lottizzazione, per una superficie di circa 50.000 mq.)⁶.

⁴ Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5784.

⁵ Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 455 e Cons. Stato, Sez. III, 23 febbraio 2015, n. 898.

⁶ Cfr. CEDU, 30 agosto 2007, n. 75909/01, *Sud Fondi c. Italia*. In tal senso, più di recente, si veda anche CEDU, Sez. II, 29 ottobre 2013, n. 17475/09, *Varvara c. Italia*.

Inoltre, anche restando nell'ottica del limite conformativo, non va trascurato come, occupandosi dei cc.dd. protocolli di legalità, la Corte di giustizia abbia precisato come le misure antimafia restano soggette al principio di proporzionalità, sicché gli obblighi contenuti nei protocolli non possono oltrepassare i limiti di ciò che è necessario al fine di salvaguardare i principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva⁷.

Ora, è sotto gli occhi di tutti come, nel tempo, talune interpretazioni giurisprudenziali abbiano accentuato il contenuto afflittivo della misura, fino a renderlo più rilevante dell'aspetto preventivo, tanto che qualcuno ha definito l'istituto un "ergastolo imprenditoriale"⁸.

Oggi l'interdittiva, dacché limitata ai soli rapporti con la pubblica amministrazione, si è trasformata in una forma di incapacità legale a svolgere tutte le attività economiche, anche se soggette a regime autorizzatorio o a s.c.i.a.⁹; inoltre, sconta una durata illimitata nel tempo, salvo aggiornamento da parte del prefetto¹⁰.

In tal modo, gli effetti dell'interdittiva si sono prepotentemente avvicinati a quelli della confisca: se la confisca costituisce la sottrazione di un patrimonio, l'interdittiva costituisce la sottrazione della capacità di produrre reddito.

In conclusione, la sensazione che pervade l'osservatore è che, *rebus sic stantibus*, la tutela anticipatoria dell'interdittiva si realizza a costo di una notevole compressione della libertà di iniziativa economica ed attraverso misure amministrative, il cui contenuto afflittivo è divenuto analogo a quello di alcune misure di natura penale, senza però le garanzie dell'equo giudizio, della tassatività e dell'irretroattività.

Invero, la misura amministrativa non è irrogata dal giudice, ma dall'autorità amministrativa, è soggetta a sindacato giurisdizionale di sola legittimità, dipende dalla valutazione discrezionale di un coacervo di fattispecie non elencate in modo esaustivo

⁷ Cfr. CGUE, Sez. X, 22 ottobre 2015, C-425/14.

⁸ Cfr. Mazzamuto, *Profili di documentazione amministrativa*, in *Giustamm*, 2016.

⁹ Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565.

¹⁰ Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121.

e tassativo dalla legge, le quali, per altro, possono essersi verificate ben prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Su questi aspetti problematici bisogna dunque soffermarsi, per porvi rimedio.

Negli ultimi anni, di rimedi a queste criticità, l'ordinamento ne ha assunto sostanzialmente due:

- il commissariamento del contratto da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, in caso di urgente necessità di assicurarne l'esecuzione, al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici;
- il controllo giudiziario dell'impresa da parte del tribunale della prevenzione, ai sensi dell'art. 34-bis, commi 6 e 7, d.lgs. n. 159/2011, quando è stato proposto ricorso al T.A.R. e ne ricorrono i presupposti.

Detti rimedi, ed in particolare il secondo, appaiono tuttavia forieri di molteplici incertezze ed aprono la strada ad una diversa, e non meno allarmante, forma di eterogenesi dei fini, che si profila per il fatto che, per entrambe le misure, la legge non richiede, almeno in forma espressa, alcuna valutazione circa la loro idoneità ad impedire l'infiltrazione mafiosa, la quale, viceversa, costituisce la ragione unica della presupposta misura interdittiva.

Sembrirebbe insomma che esse, sebbene mirino dichiaratamente alla tutela anticipata dell'ordine pubblico economico, nella realtà realizzino l'effetto di stemperare il rigore dell'interdittiva in vista di un punto di caduta più avanzato, consentendo all'impresa un residuo margine di operatività.

Non a caso, nella relazione finale della commissione ministeriale presieduta da Fiandaca, nel cui seno nascono i commi 6 e 7 dell'art. 34-bis, si sostiene proprio *“l'obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel*

quadro di una ammodernata disciplina tendente a bilanciare in maniera più equilibrata le diverse aspettative ed esigenze oggi in gioco in questo campo”¹¹.

Quanto, poi, alle difficoltà esegetiche, esse sono presenti sia con riferimento al commissariamento prefettizio, che con riferimento al controllo giudiziario.

In ordine al primo, non è chiaro, ad esempio, se l’adempimento, da parte dell’impresa, dell’ordine di rinnovare gli organi sociali, di cui alla lett. a) dell’art. 32, valga a consentire solo la prosecuzione della singola commessa o valga a rimettere *in bonis* tutta l’azienda.

In ordine al secondo, non è chiaro anzitutto perché si richieda la previa impugnativa dell’interdittiva dinanzi al T.A.R., il che rappresenta un controsenso, nel caso in cui l’imprenditore si convinca della correttezza dell’operato del prefetto.

Non è poi chiaro se il ricorso al T.A.R. costituisca, o meno, il presupposto logico-giuridico (oltre che della concessione, anche) del mantenimento del controllo giudiziario, sicché, una volta intervenuta una sentenza negativa definitiva, il controllo stesso viene meno, anche se il giudice penale ha assegnato un diverso termine temporale.

Non è chiaro, ancora, cosa accada al termine del controllo giudiziario, ove le relazioni dell’organo di vigilanza siano positive: in tale ipotesi, l’impresa torna *in bonis* con pronuncia del tribunale di prevenzione o si riespande l’interdittiva, i cui effetti *sine die* sono solo sospesi, fatti salvi gli effetti dell’eventuale aggiornamento della misura in capo al prefetto?

E, nel secondo caso, cosa accade se il giudice penale, con la decisione che dichiara cessata la misura, accerta incidentalmente la cessazione o il superamento dei tentativi di infiltrazione?

Infine –cosa più seria di tutte– sembra esistere un *deficit* di tassatività, posto che la legge non specifica quali siano i “*presupposti*” per l’applicazione del controllo

¹¹ Cfr. https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1391681025relazione_Commissione_Fiandaca.pdf, pag. 86 ss.: “la Commissione ha, inoltre, ritenuto che l’istituto del controllo giudiziario possa fungere da adeguato strumento per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa, nei casi in cui le aziende vengano raggiunte da interdittiva prefettizia, garantendo così nel contempo il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica”.

giudiziario, a differenza di quanto accade per il commissariamento prefettizio, che per giunta è una misura amministrativa e non penale (nella specie: garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici).

La cosa è grave, perché riguarda una misura di prevenzione (si rammenti il caso De Tommaso).

A tal proposito, va segnalata una recente giurisprudenza che, abbandonando la tesi secondo cui tali presupposti siano da ricercare nella sussistenza dell'interesse pubblico¹², più o meno negli stessi termini del commissariamento di cui all'art. 32, comma 10 –e ciò in coerenza con la volontà enunciata dalla commissione Fiandaca–, ha ritenuto che la misura vada concessa solo se, e nella misura in cui, dal provvedimento prefettizio sia desumibile un rischio di infiltrazione mafiosa di grado ridotto o modesto e non di grado elevato, in quanto unicamente nella prima ipotesi è presumibile che le anomalie riscontrate possano essere risolte autonomamente dallo stesso imprenditore, mediante interventi effettuati dall'interno¹³.

Tale impostazione sembra essere stata fatta propria dal Ministero dell'interno, che la cita nella circolare del capo di gabinetto n. 11001/119/20(8)-A, indirizzata i prefetti.

Già ad un primo esame, però non può sfuggire come quest'indirizzo finisca per applicare, al controllo giudiziario a richiesta del privato, un presupposto che la legge, al comma 1 dell'art. 34 bis, pone per il controllo giudiziario a richiesta del P.M., per altro distorcendolo.

Il comma 1 prevede, infatti, che il controllo giudiziario sia disposto quando l'agevolazione del fenomeno mafioso da parte dell'attività imprenditoriale risulti “*occasionale*”, dovendosi, in caso contrario, applicare la misura più grave dell'amministrazione giudiziaria.

¹² Cfr. Trib. Reggio Calabria, decreto 31 gennaio 2018, n. 133/2017 e 6 febbraio 2018, n. 135/2017.

¹³ Cfr. Cass. pen., Sez. V, 2 luglio 2018, 34526; Trib. Catanzaro, decreto 30 agosto 2018, n. 24.

Ma è evidente come, ontologicamente, il tentativo di infiltrazione, che costituisce il presupposto per il controllo giudiziario di cui al comma 6, costituisca una condizione di fatto dotata di un disvalore e di una pericolosità ben inferiori rispetto all'agevolazione, sicché pare eccessivo trattare entrambe allo stesso modo, lasciando al loro infausto destino le imprese nei cui confronti non sono ascrivibili condotte agevolatrici, ma che sono (semplicemente) oggetto di gravi tentativi di infiltrazione.

In conclusione, appare probabile che debba porsi nuovamente mano alla materia.

Ciò, a giudizio di chi scrive, dovrebbe avvenire seguendo le seguenti direttrici.

A livello generale, è necessario porre argine alla tendenza, anche solo inconscia, di sopperire con misure anticipatorie –specie se di tipo amministrativo (ma anche *special-preventive*)– alla cronica incapacità di portare avanti i processi penali in tempi accettabili.

Occorre poi sganciare il provvedimento amministrativo dagli aspetti inquisitori e para-sanzionatori che non gli competono, fornendo all'imprenditore ampie possibilità di difesa nel procedimento e facendo sì che la misura interdittiva sia preceduta dall'ordine del prefetto di compiere, entro un certo termine, precise condotte per prevenire l'infiltrazione (c.d. *self cleaning*) e sia applicata solo in caso di inadempimento¹⁴.

Infine, nell'ottica di un controllo giurisdizionale effettivo, sarebbe opportuno qualificare la posizione del privato inciso in termini di diritto soggettivo non degradabile, assoggettando il provvedimento al sindacato di giurisdizione amministrativa esclusiva.

Nicola Durante

Presidente sezione Tar Catanzaro

Publicato il 26 novembre 2018

¹⁴ Come accade nelle ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, allorché il prefetto ordina la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, solo ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, dispone la gestione straordinaria e temporanea.